



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/277

del 19/12/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Beta Ambiente s.r.l. Aggiornamento e rinnovo D.D. n. DR4/170 del 11.06.2010 inerente l'esercizio di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche prodotti da terzi e impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte (provenienti da materiali di costruzione e demolizione).

- **Titolare autorizzazione:** Beta Ambiente S.r.l.;
- **Iscrizioni CCIAA di Chieti Pescara:** n° 02176130694;
- **Numero REA:** CH 158094;
- **Sede legale e Operativa:** Contrada Saletti - Zona Industriale Atessa - 66041 Atessa (CH).
- **Scadenza autorizzazione:** 11.06.2030;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i., D.G.R. n.1192/2008;
- **Superficie area e Riferimenti catastali:** N.C.T. Comune di Atessa **foglio di mappa n° 1 – particella 4871 – sub particelle 2 e 3** per le attività di cui ai punti **A) e B)** su un'area di superficie di ca. **7776 mq**;
- **Codici EER:** Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla D.D. n. DR4/170/10;
- **Potenzialità:**
 - A) impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi** capacità totale di 123.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
 - B) impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte** capacità totale 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g;
- **Operazioni:**
 - impianto A)** operazioni di recupero (R5 – R12 - R13) e/o smaltimento (D13 - D15);
 - impianto B)** operazioni di recupero (R5-R13);
- **Codice SGRB:** AU-CH-015;
- **Coordinate geografiche:** 42° 09' 25,3'' N - 14° 26' 30.1'' E.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il legale rappresentante della Beta Ambiente S.r.l. ha trasmesso **istanza di rinnovo** della D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010 (*scaduta alla data del 03.11.2020*), acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 30.04.2020 prot. n. 0128236, allegando la relativa documentazione;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche, che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (EER), in vigore dal 01/06/2015;

RICHIAMATA la "*Linea guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti*" di cui alla Delibera del Consiglio SNPA

- Seduta del 27/11/2019. Doc n. 61/19;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l’art. 196 “*Competenze attribuite alle Regioni*”;
- l’art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

VISTO il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116** recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, pubblicato nella G.U. dell’11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020**, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare all’**articolo 8** contiene l’Elenco dei rifiuti con relativi EER;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. (BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007) ed in particolare l’art. 45;

VISTA la L.R. 23/01/2018, n. 5 “*Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”, per la parte applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”, riferita al vigente PRGR;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- DD.MM. 05.02.1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- D.lgs. 08.03.2006, n. 139 “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229*”, pubblicata sulla G.U. n° 80 del 05.04.2006 – Supplemento ordinario n. 83;
- DGR 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 del 17.07.2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- DGR 09.11.2007 n. 1227 “*D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*” e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- DGR 22.02.2009, n. 129 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;
- Legge 30.07.2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 - CAPO V in materia di “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti: “Applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici per quanto applicabile;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “End of Waste”, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento, per quanto applicabile;
- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”;
- D.lgs. 04.03.2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 - Serie generale;
- DGR 07.02.2019 n. 118 “Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 “+-Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- D.lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14.07.2015 – Serie generale;

- D.M. 03.08.2015 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 08 marzo 2006 n. 139*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- D.lgs. 29.05.2017, n. 97 “*Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” pubblicato sulla G.U. n° 144 del 23.06.2017;
- DGR 27.10.2017, n. 621 “*D.M. Ambiente del 26.05.2016 – D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n° 221 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – D.G.R. n° 383 del 21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Atto di indirizzo*”;
- DGR 14.11.2017, n. 660 “*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- L.R. 23.01.2018, n. 5 “*Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”, in riferimento alle disposizioni vigenti a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 28/02/2019;
- D.lgs. 06.10.2018, n. 127 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 delle legge 30 settembre 2004, n. 252”*”, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;
- Circolare ministeriale del 15.03.2018 “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Circolare del 15.03.2018 prot. n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- D.L. 04.10.2018, n. 113 “*Disposizioni urgenti in materia di progettazione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”, pubblicato sulla G.U. – Serie generale – n° 231 del 04.10.2018;
- Legge 01.12.2018, n. 132 “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 “*Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Legge 11.02.2019, n. 12 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 “*Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali*” – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;

- Le *Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali – APAT* (ISBN 978-88-448-0338-4), che costituiscono un riferimento utile sulle possibili migliori tecniche di trattamento e di gestione dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;
- L.R. 04.07.2019, n. 15 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

VISTO il:

- D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 “*Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati*”, nonché l’art. 264 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;
- D.lgs. 20.11.2008, n. 188 “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*”;
- D.M. 24.01.2011, n. 20 “*Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori*”
- D.M. 11 aprile 2011, n. 82 “*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale*”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e requisiti di esercizio degli impianti:

- **DGR 25/08/2016, n. 547** “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione*”;
- **DGR 04.12.2008, n. 1192** “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;
- **DGR 09.11.2007, n. 1227** “*D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*” e s.m.i.;
- **DGR 28.04.2016, n. 254** “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

RICHIAMATA la **D.D. n. DR4/170 del 03.11.2020** avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta **BETA AMBIENTE srl**. Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto da ubicare in C.da Saletti – zona industriale del comune di Atesa (Ch), consistente in:*

- *Attività di recupero (R13 – R5) di rifiuti non pericolosi;*
- *Attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.”;*

DATO ATTO che con nota del 28.08.2019, Beta Ambiente S.r.l. ha comunicato una **variante non sostanziale** all’impianto in merito alla variazione dell’elenco codici EER autorizzati, e il SGRB-dpc026 ha rilasciato il **nulla osta di cui al prot. n° 304870/19 del 31.10.2019**;

VISTA la nota prot n. 131535 del 05.05.2020 con la quale il SGRB-dpc026 ha comunicato alla Beta Ambiente S.r.l., l’avvio del procedimento istruttorio ai sensi e gli effetti della L. n. 241/90 e s.m.i. - artt.li 7 e 8 e della L.R. 01.10.2013, n. 31 - artt.li 18 e 19, inerente l’istanza di rinnovo della D.D. n. DR4/170 del 03.11.02010, acquisita agli atti del Servizio in data 30.04.2020, e contestualmente ha richiesto alla Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti i pareri in merito al rinnovo;

VISTO che ad integrazione della richiesta di rinnovo, la Beta Ambiente S.r.l. ha trasmesso:

- Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 N.EMS – 5003/S emessa da Rina Service S.p.A. che andrà rinnovata entro il 27.04.2022;
- Comunicazione di cui alla nota del 29 aprile 2020 nella quale si evidenzia per estratto: **...omissis...**”
 - *02.12.2019, BETA AMBIENTE SRL ha ottenuto il rinnovo all’iscrizione alla “White List” come fornitore e prestatore di servizi non soggetto a rischio di inquinamento mafioso (ex. Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013), per le sezioni “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi”, “autotrasporto conto terzi”, “trasporto materiale a*

discarica conto terzi” ed “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti” rilasciato dalla Prefettura di Chieti (come da comunicazione allegata);

- *14.01.2020, BETA AMBIENTE SRL è stata ufficialmente inserita nella lista delle aziende virtuose in possesso del “Rating di Legalità” secondo la Delibera dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), n. 27165 del 15.05.2018....omissis...”;*

DATO ATTO che con nota prot.n. 334894 del 09.11.2020, il SGRB-dpc026 ha restituito alla **Beta Ambiente Srl** la Polizza Fideiussoria n. 01.000048679, debitamente vistata e firmata digitalmente dal Dirigente del Servizio, emessa dalla Compagnia di Assicurazione “S2C S.p.A.” con scadenza al **03.11.2030**;

RICHIAMATA la nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0326328 del 04.11.2020, con la quale la Beta Ambiente S.r.l. avendo provveduto all’estensione della richiamata polizza fideiussoria, ha comunicato la prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 – co. 11, lett. g) - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 48, co. 2, del D. lgs. 152/06 che recita: “... *l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate...*”;

VISTO che con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0433220 del 04.12.2020, Beta Ambiente S,r,l., in riferimento alla documentazione inviata mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione DR4/170 del 03.11.2010, in data 30.04.2020, ha trasmesso due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte secondo L.R. 04/07/2019, n. 15, recante "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*" e DGR n. 265 del 14.05.2020, con cui si attesta di non aver dato incarichi a tecnici esterni relativamente alla redazione della succitata documentazione;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole al rinnovo della D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010, espresso dall’Arta Abruzzo distretto di Chieti, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 con nota prot. n. 0378794 del 25.11.2020 che detta alcune prescrizioni di carattere generale e ulteriori prescrizioni in merito a: **MATRICE ACQUE DI SCARICO, MATRICE EMISSIONI E MATRICE SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE**;

RITENUTO di aggiornare le **Tabelle** contenente i codici EER, che possono essere trattati presso l’impianto A) e l’impianto B) così come meglio descritto nel dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATO il “*Codice Antimafia*” di cui al D.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (*G.U. - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019*), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: «*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*», che dispone: “omissis .. 3. *All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. .. omissis”;*

RITENUTO di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui alla **DGR n. 254 del 28.04.2016**, “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Beta Ambiente S.r.l., dalle risultanze dell’istruttoria e dalla lettura del parere acquisito nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio della presente autorizzazione alla predetta Società;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita dagli Uffici competenti per il presente provvedimento;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*” e s.m.i.

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **DARE ATTO** dell’iter tecnico-amministrativo espletato per:
 - 1.1 Variante non sostanziale, comunicata con nota del 28.08.2019 dalla Beta Ambiente S.r.l. consistente in una variazione dell’elenco codici EER autorizzati, di cui al Nulla Osta del SGRB-dpc026 prot. n. 304870/19 del 31.10.2019;
 - 1.2 Rinnovo ed aggiornamento della D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010 (scaduta 03.11.2020), di cui all’istanza pervenuta da parte di Beta Ambiente S.r.l. con nota del 29 aprile 2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con il prot. n. 0128236 del 30.04.2020;
2. di **APPROVARE** la planimetria generale Tav. 2 stato di variante non sostanziale, scala 1:500-doc.LAY/impba rev. 5 del 09/2019, **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.to 1)**;
3. di **PRENDERE ATTO** del **parere tecnico favorevole** espresso da ARTA - Distretto provinciale di Chieti (prot. n. 0378794 del 25.11.2020), al rinnovo della D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010, e aggiornamento della variante non sostanziale inerente la variazione dell’elenco dei codici EER, a cui si rimanda integralmente per il rispetto delle previste prescrizioni e condizioni riprodotte per esteso al successivo **punto 5.**;
4. di **AUTORIZZARE** con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., il rinnovo ed aggiornamento della **D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010** relativa all’esercizio di:
 - A) **impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi** con una capacità totale di 123.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
 - B) **impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte**, con una capacità totale 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g;nel Comune di Atessa (CH) foglio di mappa n° 1 – particella 4871 – sub particelle 2 e , per un’area di superficie di ca. 7776 mq., per i codici EER riportati nel successivo **punto 5.**;
5. di **STABILIRE** che in merito alle tipologie dei codici EER ammissibili all’impianto riconducibili all’autorizzazione regionale oggetto di rinnovo, relative al **punto 4. A)** ed in particolare alle **attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche prodotti da terzi** per le successive operazioni di recupero (R5 – R12 - R13) e/o smaltimento (D13 - D15), si richiamano le **tabelle 1 e 2** di cui alla parere ARTA del 25.11.2020.
In particolare nella seguente **Tabella 1** sono dettagliati i **codici EER di rifiuto non pericolosi** e le operazioni per cui la ditta Beta Ambiente s.r.l. risulta già autorizzata, a trattare sul sito in C.da Saletti nel comune di Atessa (CH), con indicazione del tempo medio/massimo di stoccaggio.

Punto A)

Potenzialità attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche prodotti da terzi per le operazioni di recupero R5 - R12 - R13 e di smaltimento D13 - D15.

TABELLA 1

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO	TEMPO DI STOCCAGGIO (giorni) medio/max
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5 - R13 – D15	90 - 150
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci.	R12-R13–D13-D15	2 - 5

02 01 10	Rifiuti metallici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 06 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
03 01 01	Scarti di corteccia e di sughero.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 01	Scarti di corteccia e legno.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri).	R12-R13-D13-D15	90 - 150
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera).	R12-R13-D13-D15	5 - 20
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
04 02 17	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
05 01 17	Bitumi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
06 01 01	Acido solforico ed acido solforoso.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
07 02 13	Rifiuti plastici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelli di cui alla voce 08 01 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R12-R13-D13-D15	2 - 5
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polvere di caldaia 10 01 04).	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 01 02	Ceneri leggere di carbone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui da 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 01	Rifiuti dal trattamento delle scorie.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 02	Scorie non trattate.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 10	Scaglie di laminazione.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 03 02	Frammenti di anodi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 03 24	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 23 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 03 28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 23 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 03 30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 23 29.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 04	Polveri e particolato.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 09	Altre scorie.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 13	Rifiuti contenenti carbone della produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 16	Polveri di gas di combustione, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 08 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti da trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di trattamento, diverse da quelli di cui alla voce 10 08 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 03	Scorie di fusione.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 09 14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 03	Scorie di fusione	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 14	Scarti di leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 10 16	Scarti di prodotti rilevatori di crepe diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 05	Polveri e particolati.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi in macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 12 03	Polveri e particolato.	R5-R13-D15	90 - 150
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 12 06	Stampi di scarto.	R5-R13-D15	90 - 150
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (da trattamento termico)	R5-R13-D15	90 - 150
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 12 12	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diverse da quelli di cui alla voce 10 12 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce.	R5-R13-D15	90 - 150
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13).	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
10 13 10	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	R5-R13-D15	90 - 150
10 13 13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse di cui alla voce 10 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diverse da quelli di cui alla voce 11 01 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 02 03	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 05 01	Zinco solido.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
11 05 02	Ceneri di zinco.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 03	Limature e trucioli di materiali non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 13	Rifiuti di saldatura.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 21	Corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti diversi da quello di cui alla voce 12 01 20.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (barre di alluminio autorizzato il taglio il 20 luglio 2016).	R5-R13-D15	90 - 150
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
15 01 02	Imballaggi in plastica.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
15 01 03	Imballaggi in legno.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

15 01 04	Imballaggi metallici.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
15 01 06	Imballaggi in materiali misti.	R12-R13-D15	90 – 150
15 01 07	Imballaggi in vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
15 01 09	Imballaggi in materia tessile.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 03	Pneumatici fuori uso.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 16	Serbatoi per gas liquido.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 17	Metalli ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 18	Metalli non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 19	Plastica.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 20	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 05 05	Gas in contenitori a pressione compresi gli halon diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 06 04	Batterie alcaline tranne 16 06 03.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 08 01	Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03*.	R5-R13-D15	90 – 150
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 01 01	Cemento.	R5-R13	90 – 150
17 01 02	Mattoni.	R5-R13	90 – 150
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.	R5-R13	90 – 150
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5-R13	90 – 150
17 02 01	Legno.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 02 02	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 02 03	Plastica.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5- R13-D15	90 – 150
17 04 01	Rame, bronzo, ottone.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 02	Alluminio.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 03	Piombo.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 04	Zinco.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 05	Ferro e acciaio.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 06	Stagno.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 07	Metalli misti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 05 04	Terra e rocce, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 03.	R5-R13-D15	90 – 150
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5

17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07.	R5-R13-D15	90 – 150
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.	R5-R13-D15	90 – 150
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	R5-R13-D15	90 – 150
18 02 03	Rifiuti raccolti e smaltiti con precauzioni particolari per evitare infezioni.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
19 08 12	Fanghi da trattamento biologico acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
19 08 14	Fanghi da altri trattamenti acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esauriti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 01	Carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 02	Metalli ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 03	Metalli non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 04	Plastica e gomma.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 05	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 08	Prodotti tessili.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 09	Minerali, ad esempio sabbia, rocce.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibili derivato da rifiuti).	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
19 13 04	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
19 13 06	Fanghi prodotti da operazioni di risanamento acque di falda, diverse da quelli di cui alla voce 19 13 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
20 01 25	Oli e grassi commestibili.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
20 03 03	Residui della pulizia stradale.	R13-D15	90-150
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
20 03 07	Rifiuti ingombranti.	R12-R13-D15	90-150

Nota: per i codici EER 15 01 01 e 15 01 02 l'attività di selezione manuale R12 è stata autorizzata dal SGR in data 31/10/2019. Per il codice EER 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (barre di alluminio, la ditta è stata autorizzata ad effettuare l'operazione R5 (taglio) dal SGR in data 20/7/2016. Le operazioni R12 e D13 non riguardano trattamenti di nessun tipo ma riguardano solo la cernita, al fine dell'ottimizzazione dei trasporti verso impianti terzi (vedi parere ARTA del 2/3/2015 prot. n° 1614). Relativamente ai tempi di stoccaggio vedasi anche punto 18) della presente relazione.

Nella seguente **Tabella 2** sono dettagliati i codici EER di **rifiuti pericolosi** e le attività che la ditta Beta Ambiente s.r.l. risulta già autorizzata a trattare sul sito in C.da Saletti nel comune di Atesa (CH) e riconducibili all'autorizzazione regionale oggetto di rinnovo, nonché dal nulla osta del SGRB-dpc026 del 31.10.2019 prot. n° 304870, relative al **punto 4. A)** ed in particolare alle **attività di stoccaggio provvisorio anche prodotti da terzi** per le successive operazioni di recupero (R12 - R13) e/o smaltimento (D13 - D15), con indicazione del tempo medio/massimo di stoccaggio.

TABELLA 2

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO	TEMPO DI STOCCAGGIO (giorni) medio/max
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
04 02 14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R12-R13-D13-D15	2 – 5

	contenenti sostanze pericolose.		
06 01 01*	Acido solforoso e acido solforico.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 01 02*	Acido cloridrico.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 01 03*	Acido fluoridrico.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 01 05*	Acido nitroso e acido nitrico.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 01 06*	Altri acidi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 02 01*	Idrossido di calcio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 02 03*	Idrossido di ammonio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 02 05*	Altre basi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 03 15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 04 03*	Rifiuti contenenti arsenico.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 04 04*	Rifiuti contenenti mercurio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 07 01*	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 07 02*	Carbone attivato dalla produzione di cloro.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 07 03*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.	R12-R13-D13-D15	2-5
06 07 04*	Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 10 02*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 13 01*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
06 13 02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 01 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
07 02 14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 02 16*	Rifiuti contenenti silicone pericoloso.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 07*	Fondi e residui di reazione alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 08*	Altri fondi e residui di reazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 03 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
07 04 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 07*	Fondi e residui di reazione alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90

07 04 08*	Altri fondi e residui di reazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 04 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
07 04 13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 07 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 07 08*	Altri fondi e residui di filtrazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
07 07 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 01 13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 03 14*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 03 19*	Oli dispersi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 04 09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 04 11*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 04 13*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
08 04 15*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
08 04 17*	Olio di resina.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 04*	Scorie della produzione primaria.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 08*	Scorie saline della produzione secondaria.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 09*	Scorie nere della produzione secondaria.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 15*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 17*	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 19*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 21*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
10 03 27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 03 29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 11 09*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose (es.melogeno).	D15	30 -90
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose (es.polveri elettrofiltro).	D15	30 -90
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti	R12-R13-D13-D15	30 – 90

	sostanze pericolose.		
10 12 11*	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
10 13 12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
11 01 05*	Acidi di decapaggio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
11 01 07*	Basi di decapaggio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
11 03 02*	Altri rifiuti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 06*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 08*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 12*	Cere e grassi esauriti.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	2-5
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose,	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 01 18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio,	R12-R13-D13-D15	2-5
12 01 19*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 12 01 20 *corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 04*	Emulsioni clorurate.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 05*	Emulsioni non clorurate.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 06*	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 07*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 09*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 03 10*	Altri oli isolanti e termoconduttori.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
13 08 02*	Altre emulsioni.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.	R12-R13-D13-D15	30 – 190
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,	R12-R13-D13-D15	30 – 150

	contaminati da sostanze pericolose.		
16 01 07*	Filtri dell'olio.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 09*	Componenti contenenti PCB.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag").	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 13*	Liquidi per freni.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 06 01*	Batterie al piombo.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 06 06*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
17 09 02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).	R12-R13-D13-D15	30 – 90
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni.	R12-R13-D13-D15	2-5
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	R12-R13-D13-D15	2-5
18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 60
18 02 07*	Medicinali citotossici e citostatici.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
19 01 10*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi.	R12-R13-D13-D15	30 – 90

19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.	R12-R13-D13-D15	2-5
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R12-R13-D13-D15	30 – 90
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.	R12-R13-D13-D15	30 – 150
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 90
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.	R12-R13-D13-D15	30 – 120
20 01 37*	Legno, contenente sostanze pericolose.	R12-R13-D13-D15	30 – 120

Nota: relativamente ai tempi di stoccaggio vedasi nota punto 18) della presente relazione.

PUNTO B)

ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Relativamente ai codici EER e alle tipologie di rifiuto che la ditta Beta Ambiente s.r.l. tratta con le operazioni **R13** e **R5** sul sito in oggetto, esse risultano essere quelli dettagliati nella successiva **Tabella 3**. Nella stessa tabella sono indicate le potenzialità istantanee (tonn.) e la potenzialità annua (tonn/anno).

Tabella 3

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Tipologia D.M. 5/2/ 98 e ss.mm.ii.	Operazioni di recupero	Potenzialità Istantanea (tonn.)	Potenzialità Annua tonn./anno
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	7.1	R13 – R5	100	30.000
17 01 01	Cemento.		R13 –R5		
17 01 02	Mattoni.		R13 –R5		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.		R13 – R5		
17 01 07	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.		R13 –R5		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.		R13 – R5		
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.		R13 – R5		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	7.6	R13 – R5	35	200
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	7.2	R13 - R5		
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.		R13 - R5		
01 04 13	Rifiuti prodotti dalle lavorazioni della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.		R13 - R5		
10 12 03	Polveri e particolato.	7.4	R13 - R5		
10 12 06	Stampi di scarto.		R13 - R5		

10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).		R13 - R5	50	5.000
10 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	7.5	R13 - R5		
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti		R13 - R5		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.	7.11	R13 - R5		
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi.	7.17	R13 - R5		
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.		R13 - R5		
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica.		R13 - R5		
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.		R13 - R5		
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti.		R13 - R5		
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13.	7.18	R13 - R5		
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.		R13 - R5		
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce.		R13 - R5		
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	7.25	R13 - R5		
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05.		R13 - R5		
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07.		R13 - R5		
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09.		R13 - R5		
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11.		R13 - R5		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01.		R13 - R5		
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03.		R13 - R5		
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	7.31 bis	R13 - R5		
----	TOTALE	---	----	185 tonnellate	35.200 tonnellate/anno

Nota: relativamente alle modalità di gestione operativa degli stoccaggi la ditta dovrà operare nel rispetto di quanto dettato dalla Circolare Ministeriale del 21/1/2019 prot. n° 0001121.

Complessivamente i codici dei rifiuti appartenenti alle tipologie **7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.17, 7.18, 7.25 e 7.31 bis** del D.M. 5/2/98 e D.M. n° 186/06, che la ditta Beta Ambiente s.r.l. s.n.c. risulta autorizzata a trattare presso l'impianto in oggetto e di cui chiede il rinnovo per le operazioni **R13 e R5** sono pari a **33**, tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti inerti non pericolosi.

POTENZIALITA' ISTANTANEA ED ANNUA

ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Per quanto sopra emerge che la **potenzialità istantanea di stoccaggio** per la messa in riserva (R13) e recupero (R5) risulta essere di **185 tonnellate**, mentre la **potenzialità annua** risulta essere pari a **35.200 tonn./anno**.

6. di **STABILIRE** che:

- 6.1 l'autorizzazione di cui al **punto 4)** è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni**, dalla data di scadenza della **D.D. n. DR4/170 del 03.11.2010** (scaduta il 03.11.2020); pertanto la nuova scadenza del presente provvedimento è fissata al **03.11.2030**, tenuto conto che le attività riconducibili all'impianto di che trattasi sono proseguite oltre i limiti temporali a suo stabiliti in virtù di quanto indicato all'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avendo la ditta prodotto adeguate polizze fideiussorie in corso di validità, con scadenza al **03.11.2030**;
- 6.2 il presente provvedimento è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6.3 il presente provvedimento è classificato con Codice SGRB: **AU-CH-015** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

7. di **STABILIRE** che il presente provvedimento è condizionato a quanto altro **PRESCRITTO** dall'ARTA – Distretto provinciale di Chieti nel citato parere che qui di seguito si intende riportare per esteso, **INTIMANDO** alla Beta Ambiente S.r.l. il rispetto di quanto riportato: **...omissis...**"

Per la matrice RIFIUTI

Per l'attività di deposito preliminare dei rifiuti operazioni di recupero R5 - R12 - R13 e di smaltimento D13 e D15 di cui al Punto A), Tabelle 1 e 2 della presente relazione, dovrà essere garantita:

- 1) *la sicurezza degli stoccaggi;*
- 2) *la ditta dovrà provvedere all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;*
- 3) *l'areazione nel fabbricato magazzino;*
- 4) *lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in modo da avere una netta separazione fra i rifiuti fra loro incompatibili chimicamente e fisicamente (ad esempio rifiuti di soluzioni acide separati da rifiuti con soluzioni basiche, oppure rifiuti con composti clorurati che devono essere stoccati a distanza di sicurezza da soluzioni acide, etc.);*
- 5) *che tutte le tipologie di rifiuti stoccate anche quelle non pericolose non vengano miscelate fra loro;*
- 6) *tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;*
- 7) *la pulizia dei locali ed in particolare delle vasche di sicurezza a protezione di eventuali sversamenti accidentali;*
- 8) *la permanenza dei rifiuti secondo quanto indicato nella Planimetria Generale Rev. No 02 Doc.LYO/imp. del 5/2/2015 allegata alla documentazione integrativa trasmessa a chiarimento della nota del 29/10/2014 datata 9/2/2015.;*
- 9) *tutte le aree destinate a contenere i rifiuti (esterne ed interne) dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione;*
- 10) *per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito dell'attività (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici EER relativi, in attesa dello smaltimento e/o recupero finale.*
- 11) *poiché nell'impianto vengono gestiti rifiuti pericolosi assoggettabili alla normativa per il trasporto delle merci pericolose (ADR), la ditta dovrà attenersi alla stessa normativa ADR per le fasi di carico e scarico. A tal riguardo, prima del conferimento dei rifiuti a ditte terze, la ditta dovrà verificare che gli imballi ADR siano ancora conformi alla normativa relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi ed in casi eccezionali ripristinarli;*
- 12) *la gestione dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'Art. 178 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;*
- 13) *la gestione dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento del rifiuto stesso. La ditta dovrà tenere traccia documentale delle formazioni svolte, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;*
- 14) *il gestore dell'impianto, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati nonché delle giacenze istantanee;*
- 15) *prima della ricezione dei rifiuti all' impianto, la Ditta dovrà accertarsi della natura dei rifiuti che verranno conferiti e maggior riguardo rispetto alla destinazione finale che la ditta intende attribuirli, avvalendosi*

ove necessario di analisi di caratterizzazione chimico – fisico (ad esempio per i rifiuti da destinare a smaltimento in discarica dove ci si dovrà attenere alla normativa D.M. Ambiente 27/9/2010). Il responsabile tecnico dell'impianto prima dell'accettazione dei rifiuti dovrà verificare se vi sono le condizioni di sicurezza nell'impianto nell'accettazione dei rifiuti nell'impianto relativamente alla incompatibilità dei rifiuti rispetto a quelli già presenti in relazione anche agli spazi di stoccaggio. È obbligatorio prima della ricezione in impianto per i rifiuti con codice a specchio acquisire le analisi di caratterizzazione nel caso che gli stessi siano non pericolosi;

- 16) i rifiuti conferiti all' impianto dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all'interno dei cassoni posti in zone distinte dell' insediamento;
- 17) il **quantitativo annuo** di rifiuti da trattare presso l'impianto per **l'attività di cui al Punto A)** della presente relazione, non dovrà superare la **potenzialità totale** dichiarato dalla Ditta pari a **123.000 tonnellate annue** e la **capacità istantanea** di stoccaggio di **2.134 tonnellate**;
- 18) in merito ai tempi di detenzione dei rifiuti presso l'impianto indicate nelle tabelle sopra riportate, tenuto conto della prevenzione dei rischi, la ditta potrà avvalersi anche delle tempistiche di stoccaggio dettate dalla Circolare Ministeriale del 21/1/2019 prot. n° 0001121 al punto 6.1 – Modalità e accorgimenti operativi e gestionali;
- 19) l'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento;
- 20) la Ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera delle aree di transito e dei piazzali in genere;
- 21) dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
- 22) le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite dell' *Elenco Europeo dei Rifiuti*, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e lo stato fisico dei rifiuti (in ingresso e prodotti) stoccati, nonché della caratteristica prevista per i composti pericolosi previsti dalla normativa vigente;
- 23) i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati unicamente sotto copertura e non esposti ad agenti atmosferici. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in modo da evitare contatti/reazioni fra loro specialmente fra quelli incompatibili;
- 24) per i rifiuti con codice EER finale XX YY 99, al fine di una più precisa e puntuale individuazione della qualità dei rifiuti gestiti, dovrà essere indicata sempre la reale tipologia descrittiva del rifiuto medesimo;
- 25) i cumuli di stoccaggio, dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la netta separazione dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione. Per l'altezza massima consentita di stoccaggio dovrà essere rispettato quanto disposto dalla Circolare Ministeriale prot. n° 0001121 del 21 gennaio 2019;
- 26) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 27) tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- 28) nell'area destinata alla sosta dei cassoni e scarrabili, gli stessi, eventualmente dotati di sistemi di copertura, dovranno essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 29) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sempre sgomberi in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;
- 30) dovrà essere data immediata comunicazione agli organi competenti (Provincia e ARTA), allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuto, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali il rifiuto stesso è inviato, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
- 31) la Ditta dovrà, inoltre, dotarsi di un'area di "emergenza", dedicata ad eventuali parti, del carico del rifiuto conferito, non conformi (rifiuti pericolosi) risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo del rifiuto per il trasporto in impianto. Tale area, dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti pericolosi. Il rifiuto pericoloso non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il EER più appropriato. Detta area potrà coincidere con l'area di messa in sicurezza in caso di ritrovamento di cariche radioattive;
- 32) la Ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio a destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero o smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione

della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;

- 33) dovrà essere tempestivamente comunicata all'autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
- 34) tutti i rifiuti che si produrranno nell'insediamento dovranno essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
- 35) dovranno inoltre, essere considerati come rifiuti e smaltiti come tali, i materiali assorbenti utilizzati e contaminate da sversamenti accidentali di rifiuti a terra;
- 36) dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto;
- 37) per ogni modifica che verrà apportato all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni dell'impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti;
- 38) Dovrà essere effettuata la **sorveglianza radiometrica** sui metalli, materiali/rottami ferrosi, così come prevista dall'art. 157, comma 2, del D. Lgs.230/1995.
- 39) **Il titolare dell'impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale in merito al caricamento sul Sistema "ORSO" dei dati e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.**
- 40) in caso di chiusura definitiva dell'impianto, dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché verificate le matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) al fine di escludere il superamento delle CSC di cui alla parte IV del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 41) per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;
- 42) per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni dettate da altri Enti, nonché alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'Ambiente e se ne prescrive il rispetto.

Mentre per l'attività di recupero rifiuti da costruzione e demolizione di rifiuti non pericolosi di inerti, di cui al **Punto 2)** e alla **Tabella 3** della presente relazione, si prescrive di:

- 43) rispettare costantemente le **norme tecniche** previste dall'allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;
- 44) garantire l'abbattimento delle polveri prodotte in fase di lavorazione;
- 45) evidenziare con cartellonistica le aree di stoccaggio rifiuto, trattamento e deposito delle ex materie prime seconde;
- 46) separare le varie tipologie di rifiuto utilizzando delle barriere (ad esempio del tipo prefabbricato new jersey);
- 47) stoccare nell'area designata dalla Ditta i rifiuti prodotti dall'attività di recupero prima di avviarli a recupero e/o smaltimento in idonei impianti autorizzati;
- 48) rispettare il tempo di deposito dei rifiuti che dovrà essere quello dettato dalle norme tecniche vigenti.
- 49) La ex materia prima seconda dovrà rispondere ai requisiti previsti dal DM 5/2/98 e ss.mm.ii., in particolare dovrà essere oggetto di analisi chimiche – fisiche comprensive di test di cessione per l'ammissibilità al recupero;
- 50) I rifiuti solidi dell'attività di recupero dei materiali inerti derivanti dalle demolizioni consistenti dai rifiuti scartati durante il processo di frantumazione (legno, plastica, metallo, vetro, ecc.) dovranno essere codificati con il codice EER 19 XX YY.
- 51) **il quantitativo annuo di rifiuti da trattare presso l'impianto per l'attività di recupero rifiuti da costruzione e demolizione di rifiuti non pericolosi di inerti di cui al Punto B) della Tabella 3 della presente relazione, non dovrà superare la potenzialità totale dichiarato dalla Ditta pari a 35.200 tonnellate annue e la capacità istantanea di stoccaggio di 185 tonnellate;**

Per la matrice ACQUA DI SCARICO

Dalla documentazione ed elaborati grafici presenti nell'archivio del Distretto scrivente, emerge che nell'impianto di stoccaggio rifiuti e recupero inerti è previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche (1° e 2° pioggia) come descritto dettagliatamente nel punto 2.3 della documentazione integrativa trasmessa a chiarimento della nota del 29/10/2014 datata 9/2/2015 (migliorie impianto in variante non sostanziale e revisione del sistema di raccolta delle acque reflue e di piazzale e sistema di trattamento delle stesse) e che il Distretto scrivente ha espresso parere favorevole alla modifica di miglioramento (ns. prot. n° 6245 del 1/9/2015) con prescrizioni.

A tal proposito, si evidenzia che al fine di intercettare efficacemente le **acque di dilavamento** della viabilità interna delle aree di sosta e manovra, nonché delle aree di deposito rifiuti di entrambe le attività, la ditta ha provveduto alla ridefinizione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e seconda pioggia, prevedendo un impianto chimico-fisico con sedimentazione e disoleazione, filtri a quarzite e carboni attivi. La ditta Beta Ambiente con apposita planimetria (allegata alla documentazione integrativa sopra menzionata) ha altresì provveduto ad illustrare la nuova configurazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque reflue, indicando il pozzetto di prelievo fiscale per il campionamento e il punto di scarico finale nel canale artificiale Consortile ASI Sangro sul Fosso Fornello.

Dalla relazione tecnica prodotta dalla ditta, si evince che l'impianto di depurazione, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. n° 152/06 e L.R. n° 31/2010, risulta idoneo a trattare dette acque.

In merito alle scarico delle **acque piovane dei pluviali delle coperture dei capannoni** e degli uffici, la ditta dovrà provvedere a richiedere, con apposita comunicazione all'Ente preposto al rilascio del nulla osta per poter immettere dette acque (mediante condotta separata allo scarico finale delle acque bianche senza interferenza con altri corpi idrici nel canale Consortile, che **dovrà essere realizzata entro 360 giorni dal rilascio del disposto autorizzatorio di rinnovo**) con eventuali prescrizioni. Prima dell'immissione di dette acque bianche la ditta dovrà realizzare un pozzetto di ispezione accessibile per eventuali controlli analitici.

Per quanto sopra, questo Distretto nulla osta a quanto descritto dalla ditta, a condizione che:

1. la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, nonché tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. le griglie di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle stesse.
3. l'impianto di depurazione e le sue parti dovranno essere sottoposti agli interventi manutentivi ordinari e straordinari al fine di garantire il corretto esercizio del medesimo. Qualora si verificassero delle fermate relative al sistema di depurazione le acque di prima e seconda pioggia dovranno essere smaltire come rifiuti in impianti terzi all'uopo autorizzati.
4. Dovrà essere garantito, a qualsiasi ora, l'accesso all'impianto da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque matrice ambientale nell'area dell'impianto; dovrà, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico.
5. Venga effettuato il **controllo** degli scarichi per la verifica dell'efficienza della depurazione delle acque scaricate con frequenza annuale da ogni pozzetto di ispezione di riferimento (fiscale) e di conservare copia delle risultanze analitiche in ditta a disposizione degli Enti di Controllo;
6. su tali acque di scarico, la ditta in oggetto dovrà indirizzare la ricerca principalmente sui parametri di seguito elencati: solidi sospesi totali, metalli, idrocarburi totali, oli minerali, BOD, COD, metalli, saggio di tossicità acuta, riferendoli ai limiti di cui alla tabella 3 o Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico su corpo idrico superficiale) oltre che gli altri parametri imposti dalla normativa vigente e/o imposti dagli Enti autorizzatori.
7. Venga effettuato anche il controllo biennale dello scarico delle acque bianche provenienti dai tetti.
8. Gli scarichi delle **acque nere e fanghi** provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc dei locali spogliatoi, dovranno essere smaltiti come rifiuto da ditte autorizzate allo scopo.
9. I pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi idrici dovranno risultare sempre accessibili ed idonei ad una agevole esecuzione delle operazioni di campionamento.

MATRICE EMISSIONI

Le emissioni di polveri diffuse in atmosfera, generate dalle varie fasi di lavorazione inerti (frantumazione, movimentazione materiale e dei mezzi all'interno dell'impianto, nonché stoccaggio e movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri.

A tale scopo la ditta dovrà mettere in atto misure di mitigazione quali ad esempio un sistema di abbattimento delle polveri con un impianto di nebulizzazione e/o insufflazione di acqua, nonché altre indicazioni fornite dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.

L'obiettivo di minimizzare le forme di mitigazione delle emissioni di polveri durante le fasi di lavoro dovrà essere perseguito attraverso una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti che potrebbero potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione di polveri.

Inoltre, gli operatori dovranno garantire lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività, il transito a velocità dei mezzi molto contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione del particolato, un adeguato utilizzo delle macchine movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale movimentato, nonché la pulizia del piazzale.

Si dovrà prevedere anche la presenza, di una recinzione perimetrale arborea crea un effetto barriera nei confronti di un'eventuale dispersione di polveri.

La Ditta tuttavia, dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di rumore).

MATRICE RUMORE - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

La ditta in data 24/11/2015 e 22/7/2019 ha provveduto ad effettuare per il tramite laboratorio analisi e consulenza Testingpoint10 del tecnico competente in acustica ambientale dott. Luigi Di Paolo il "rilievo fonometrico d'impatto acustico" e dal tecnico competente in acustica p.i. Luca Michele Tiberio il documento di valutazione di impatto acustico. Da quanto emerso nelle relazione tecniche, i rilievi sono stati effettuati durante le normali attività lavorative con tutte le attrezzature in funzione nella situazione peggiore (es. durante le operazioni di riduzione volumetrica/frantumazione degli inerti, movimentazione e lavorazione dei rifiuti metallici, ecc.).

MATRICE SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

Relativamente alla **matrice geologica**, dalla documentazione presente negli archivi del Distretto scrivente emerge che la Ditta Beta Ambiente s.r.l. ha effettuato presso l'impianto in oggetto nel dicembre 2008, per il tramite tecnico dott. geologo Roberto Sacco dello Studio Geo Sacco, un'indagine geologico-tecnica per la realizzazione di un manufatto a servizio di un centro di raccolta e recupero di materiali inerti di scarto provenienti da costruzioni e demolizioni. Nei n° 4 piezometri presenti nell'impianto la ditta Beta Ambiente **dovrà provvedere:**

- alla verifica della qualità ambientale delle acque sotterranee da ogni piezometro, trasmettendo, poi, i risultati del monitoraggio allo scrivente Distretto;
- alla ricerca degli analiti indicati nell'Allegato 5 Tabella 2 al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare i metalli, i composti organici aromatici, IPA, alifatici clorurati non, cancerogeni e cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, i fenoli e clorofenoli, idrocarburi.
- alla trasmissione al Distretto scrivente di una piantina planimetrica aggiornata nella quale siano indicati i punti dei piezometri realizzati.

Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute con cadenza biennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto per le valutazioni di competenza.

Inoltre, il presente parere è vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica presente negli archivi nonché trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'attività, l'accesso agli impianti da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico.
- Il gestore conservi, per tutta la durata dell'autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all'autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
- La ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle acque sotterranee, del terreno, delle emissioni in atmosfera e del rumore.
- Nell'esercizio dell'attività, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Alla cessazione dell'attività, la Ditta Beta Ambiente s.r.l. dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- A) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- B) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata **pulizia delle superfici** adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- C) dovrà essere svolta un'**indagine conoscitiva** dello stato di contaminazione del suolo;
- D) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.
- E) Per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale.

Per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto in oggetto, con questo **PARERE**, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente e se ne prescrive il rispetto... **omissis**...;

8. di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, in relazione al conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- 8.1 Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- 8.2 in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- 8.3 i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

9. di **PRESCRIVERE** alla Società, in relazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 230/95 e s.m.i., al fine di evitare la presenza o la gestione di sorgenti radioattive e determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nei rifiuti/materiali conferiti all'impianto e per salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, di:

- 9.1 installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
- 9.2 individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
- 9.3 nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione di cui al D.lgs. 230/95 e s.m.i., con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
- 9.4 stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed altri **6 (sei) mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

10. di **RIBADIRE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 10.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 10.2 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 10.3 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 10.4 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

11. di **RICHIAMARE** il rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- 11.1 D.lgs. 14/03/014, n. 49 *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;
- 11.2 D.M. 11 aprile 2011, n. 82 *“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”*;
- 11.3 D.lgs. 20.11.2008, n. 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”* e D.M. 24.01.2011, n. 20 *“Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”* e s.m.i.;
- 11.4 D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 *“Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati”* e s.m.i., nonché l'art. 264 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 11.5 *“Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali – APAT”* (ISBN 978-88-448-0338-4), che costituiscono un riferimento utile sulle possibili migliori tecniche di trattamento e di gestione dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;

12. di **PRESCRIVERE** l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 132 del 01.12.2018 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero*

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" - art. 26-bis) "(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) e Circolari MATTM applicative;

- 13.di STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13) del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della L.R. 19/10/2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14.di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 15.di RICHIAMARE** la Beta Ambiente srl al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalla D.D. n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 (*Sistema regionale di gestione dati rifiuti - ORSO*);
- 16.di FARE SALVI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. "*Codice antimafia*";
- 17.di FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 18.di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Beta Ambiente S.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 19.di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Atesa (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;
- 20.di TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 21.di TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
- 22.di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


(Dott. Gabriele Costantini)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Salvatore Corroppolo)



Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 3B08781DC2309FD4D99972501F998DF0DC47A3A52A17BBA23212C698E1DB2D4A

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC026/277
Data determina 19/12/2020
Progressivo 14454/20

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RANTUNW-46996

PASSWORD fB0Lu

DATA SCADENZA 19-12-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

